

TI_GERICHTE 34.2023.25 vom 27. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2023.25

FR: TI_GERICHTE 34.2023.25 du 27 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 34.2023.25 del 27 maggio 2024

Regeste

Petizione (parz. accolta): decesso dell'A. avvenuto tra domanda di prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP e prospettato versamento rende caduco diritto a prelievo, ragione per cui erede difetta della legittimazione attiva per richiederlo. Versamento rendita orfani e capitale di decesso accolte

Erwägungen

E. 1

Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

E. 2

Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

E. 2.6

2.6.1. In casu l'attore sostiene che per poter beneficiare del prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP a far stato sia l'adempimento dei presupposti al momento della presentazione della domanda del 16 settembre 2022 e che il successivo decesso della madre del 23 settembre 2022 nulla muti riguardo all'obbligo della Cassa di versare il capitale concordato. Soggiunge che, in virtù del diritto successorio, egli può sostituire la defunta madre nella sottoscrizione dell'istanza a Registro fondiario e della Convenzione di prelievo anticipato, ritenendo queste ultime dei meri dettagli formali relativi alle modalità di versamento dell'ammontare richiesto e non del diritto al prelievo anticipato strictu sensu. La tesi dell'attore non merita adesione. Come accennato (cfr. supra consid. 2.3. e 2.5.) il prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP costituisce una forma di previdenza avente quale scopo la promozione della proprietà ad uso proprio dell'assicurato. Si tratta quindi di un diritto strettamente legato alla persona dell'assicurato attivo e all'uso proprio che egli può fare dell'abitazione di proprietà finanziata con l'avere di previdenza maturato. Il decesso dell'assicurato attivo rende caduco il diritto al prelievo anticipato del capitale di previdenza, non potendo più realizzarsi lo scopo del disposto in parola. È pertanto irrilevante il fatto che il decesso avvenga prima della presentazione della domanda di prelievo anticipato o nell'intervallo che decorre tra la presentazione della domanda ed il versamento, giacché, come detto, in entrambi i casi non può (più) realizzarsi lo scopo previsto dal legislatore. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'attore, i presupposti legali per il prelievo anticipato non solo devono essere adempiuti al momento della presentazione della domanda

ma devono perdurare fino al momento del versamento del capitale, giacché nell'intervallo di tempo che decorre tra i due momenti possono verificarsi modifiche rilevanti in capo all'assicurato, come per l'appunto il decesso. Detto altrimenti, il rischio che tra la domanda di prelievo anticipato ed il relativo versamento (due momenti distinti ma che fanno parte della medesima procedura) intervenga un caso assicurativo grava sull'assicurato richiedente. Nella fattispecie in esame †_____ ha presentato la domanda di prelievo anticipato il 16 settembre 2022 ed è deceduta il 23 settembre 2022, ossia prima della prima data utile (3 ottobre 2022) per il versamento del capitale. Essendo sopraggiunto il caso di decesso prima del versamento del capitale, il diritto al prelievo anticipato dell'assicurata è venuto meno, lo scopo del finanziamento di un'abitazione ad uso proprio non potendo più realizzarsi. Pertanto, a far tempo dal suo decesso, †_____ non aveva (più) diritto al versamento del capitale richiesto a motivo di prelievo anticipato ex art. 30c LPP. Tale conclusione rende irrilevante sapere se la domanda del 16 settembre 2022 fosse completa o meno, come pure la circostanza per cui la Cassa ha inviato la Convenzione di prelievo anticipato e l'istanza di iscrizione a Registro fondiario per e-mail direttamente all'assicurata invece che all'avv. _____. In tale contesto è opportuno rammentare che l'istituto di previdenza ha a disposizione sei mesi dalla presentazione della domanda di prelievo anticipato per procedere al versamento (art. 6 cpv. 1 OPPA). In concreto – come incontestatamente allegato dalla Cassa – le date per il versamento erano state rese pubbliche sul portale online della Cassa ad inizio anno e la prima data utile per versare il capitale ad †_____ era il 3 ottobre 2022, conformemente a quanto previsto dal quadro legislativo (cfr. V/4, “Promozione della proprietà di abitazioni (PPA)” dell'ottobre 2018, pag. 2: “[...] Non appena è stipulato il contratto di prelievo anticipato, la cassa provvederà al versamento del prelievo. In questo contesto occorre osservare le date di versamento della CPS.”).

2.6.2. A supporto della sua tesi l'attore rinvia alla già citata DTF 135 V 13, osservando come “[q] uanto stabilito [...] nella DTF 135 V 13, nella misura in cui ribadisce che “[...] il prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni è ammissibile [...]” sino “[...] all'insorgere del caso di previdenza [...]” rinforza a maggior ragione la presente domanda ed ancor più laddove conferma addirittura che “Una prestazione d'uscita è effettuata validamente anche se dovesse in seguito risultare che la stessa non avrebbe dovuto essere versata, in quanto il caso di previdenza di invalidità era già sopravvenuto in precedenza [...]” (I, pag. 6). Invano. In quella fattispecie la ricorrente, nonostante vari periodi di incapacità lavorativa presenti dal 10 maggio 2002, aveva chiesto il 15 aprile 2003 all'istituto di previdenza presso cui era assicurata il prelievo anticipato di un capitale per finanziare l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. L'istituto di previdenza, dopo aver sottoscritto con l'assicurata il contratto di prelievo anticipato del 16 aprile 2003, aveva versato il 30 aprile 2003 l'ammontare richiesto. Dopo la fine del rapporto di lavoro, l'Ufficio AI aveva posto l'assicurata al beneficio di una pensione completa a partire dal 1. maggio 2003, mentre dal 1. luglio 2003 le è stata riconosciuta dall'istituto di previdenza una pensione di invalidità mensile di fr. 1'012.50. Fallito il tentativo di annullare il prelievo anticipato, l'assicurata aveva adito le vie legali chiedendo il riconoscimento di una pensione di invalidità LPP di fr. 1'707 mensili, subordinatamente il risarcimento per danni derivanti dal prelievo anticipato, adducendo come il prelievo era stato effettuato dopo l'insorgenza del caso assicurato d'invalidità, che ella riteneva essere dato già con l'inizio del periodo di incapacità lavorativa. Da parte sua, l'istituto di previdenza sosteneva che il caso assicurato non coincidesse con l'inizio dell'incapacità lavorativa, bensì con l'inizio del diritto alla rendita. L'Alta Corte ha dato ragione all'istituto di previdenza, rilevando che la previdenza

professionale assicura i rischi vecchiaia, morte e invalidità, non l'incapacità lavorativa. Inoltre, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni (consid. 2.7 e 2.8., sottolineature del redattore): " Die Regelungen über den Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum beruhen auf der Überlegung, dass eigenes Wohneigentum wie eine Rente eine Vorsorgefunktion hat (BGE 130 V 191 E. 3.1 S. 194). Die Beschwerdeführerin konnte mit Hilfe des Vorbezugs eine Wohnung erwerben; ohne diese Möglichkeit hätte sie das erforderliche Kapital anderweitig beschaffen müssen und jetzt dafür Zinsen zu bezahlen. Der Vorbezug kann gegenüber einer (höheren) Rente für die versicherte Person je nach den konkreten Umständen günstiger oder ungünstiger sein, was aber im Wesen einer Versicherung liegt und für sich allein keine andere Lösung nahelegt. [...] Solange der Vorsorgefall nicht eingetreten ist, ist das Freizügigkeitskapital noch nicht in Deckungskapital umgewandelt [...] und steht damit für einen Vorbezug zur Verfügung. Die versicherte Person kann auch angesichts einer bevorstehenden Invalidität selber beurteilen, ob ihr ein Vorbezug und ein dadurch ermöglichter Erwerb von Wohneigentum oder eine höhere Rente mehr dient. [...] In casu ist die rentenbegründende Invalidität am 1. Mai 2003 eingetreten. Der am 16. April 2003 mit Valuta 30. April 2003 ausbezahlte Vorbezug erfolgte somit vor Eintritt des Vorsorgefalls und war rechtmässig. Dementsprechend reduzierte sich das der Rentenberechnung zugrunde liegende Altersguthaben (Art. 24 Abs. 3 BVG), weshalb die PKLS [cassa pensione, n.d.r.] die Rente mit Recht reduziert hat. [...]”

Come si evince dal frammento riportato sopra, il Tribunale federale – oltre ad esporre il motivo per cui anche a fronte di un'imminente invalidità l'assicurata mantiene il diritto al prelievo anticipato fino all'insorgere del caso assicurativo – per valutare la liceità del prelievo anticipato non ha considerato la data della domanda, ma quelle dell'ordine di versamento (16 aprile 2003) e del versamento stesso (30 aprile 2003), accertando come esso sia avvenuto prima dell'insorgere del caso assicurato d'invalidità, circostanza che rendeva corretta la riduzione della rendita determinata dall'istituto di previdenza. Ne consegue che anziché soccorrerlo, la surriferita giurisprudenza pregiudica ulteriormente la tesi dell'attore secondo cui a far stato per il diritto al versamento anticipato sarebbe esclusivamente l'adempimento dei presupposti legali al momento della domanda. A titolo abbondanziale, si rileva che limitatamente al caso assicurativo d'invalidità, una parte della dottrina sostiene che se l'assicurato attivo ha validamente presentato una domanda di prelievo anticipato, l'istituto di previdenza deve darle seguito anche se nel frattempo è sopraggiunto il caso assicurativo di invalidità parziale, mentre in caso di invalidità totale il diritto al prelievo anticipato è escluso (Moser, in: Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 29 seg.; Moser, BSK BVG, n. 32-35 ad art. 30c LPP; Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., 14 e seg. ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 441). In effetti, nel caso d'invalidità parziale rimane una prestazione d'uscita che può essere rivendicata per un prelievo anticipato ai fini della promozione dell'abitazione primaria (STCA 34.2005.39 del 16 novembre 2005 consid. 2.6. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ad ogni buon conto, tali considerazioni non sono applicabili al caso in disamina, †_____ essendo deceduta, non divenuta (parzialmente) invalida. 2.6.3. AT 1 sostiene anche che “ quanto disposto nell'art. 30d LPP conferma [...] che all'attore, in qualità di erede, dev'essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa [...] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione [...]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell'attore non ha pregio. L'art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia

quando la proprietà dell'abitazione per uso proprio dell'assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (" L'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza [...]"), sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell'abitazione ad uso proprio dell'assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull'immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †_____ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l'art. 30d LPP non è applicabile.

2.6.4. Visto quanto precede, è accertato che a seguito del decesso del 23 settembre 2022 di †_____, quest'ultima non aveva (più) diritto al (versamento del) prelievo anticipato ex art. 30c LPP. Non essendo il diritto al prelievo anticipato (come tale) ereditabile, AT 1 difetta della legittimazione attiva. Pertanto, limitatamente alla domanda di versamento del prelievo anticipato la petizione va respinta (DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 57 ad art. 73 LPP).

2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4. in initio), l'attore chiede anche il versamento della rendita per orfani (cfr. infra consid. 2.7.1) e del capitale di decesso (cfr. infra consid. 2.7.2.), oltre interessi di mora del 5% dal 23 settembre 2022 su entrambe le prestazioni.

2.7.1. Per quanto attiene alla domanda di versamento di una rendita per orfani, vale quanto segue. I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento). Trattasi di un diritto proprio dell'orfano (Hürzeler/Scartazzini, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1 e seg. ad art. 20 LPP). L'ammontare della rendita per orfani – in casu incontestato - è determinato sulla base degli artt. 21 LPP e 41 Regolamento. Circa la nascita e l'estinzione del diritto alle prestazioni, l'art. 22 LPP prevede che: " 1 Il diritto alle prestazioni di superstiti sorge con la morte dell'assicurato, ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. 2 [...]. 3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano: a. è a tirocinio o agli studi; b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

E. 3

L'assicurato può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

E. 4

[...]. L'art. 40 Regolamento prevede che " 1. Il diritto a una rendita per i figli decorre con l'erogazione di una rendita di invalidità o di vecchiaia oppure con il decesso dell'assicurato e in ogni caso non prima che cessi il diritto al salario intero alla fine del mese in cui il figlio compie il 18° anno di età. 2. Per i figli che, in conformità con le indicazioni sulle rendite AVS sono in formazione o sono invalidi almeno al 70 per cento, il diritto a una rendita per i figli si estingue con la conclusione degli studi o dell'apprendistato ovvero con la fine dell'invalidità, in ogni caso al più tardi alla fine del mese del compimento del 25° anno di età. 3. [...].” Giusta l'art. 338 cpv. 2 CO, “ il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli

minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza. ”. L’art. 26 cpv. 2 LPP sancisce che “ l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo ”. Dagli scritti del 10 gennaio 2023 della Cassa all’avv. _____ (I/D), rispettivamente all’attore (I/F) si evince che †_____ è stata alle dipendenze della datrice di lavoro per ben oltre cinque anni e che il versamento dello stipendio è perdurato fino al 31 dicembre 2022. Ne consegue che, conformemente ai surriferiti disposti legali e regolamentari, il diritto di AT 1 (nato il 12 settembre 1998) alla rendita per orfani è nato al più presto il 1. gennaio 2023, come comunicatogli dalla Cassa (I/F). Il fatto che la convenuta abbia sospeso cautelativamente il versamento della rendita in attesa di dirimere la questione afferente al prelievo anticipato è, seppur comprensibile a fronte delle complessità che un errore di valutazione in punto al versamento del prelievo anticipato avrebbe comportato, privo di fondamento giuridico. Accertato il dovere della Cassa di corrispondere a AT 1 una rendita per orfani (fintanto che i presupposti sono adempiuti), occorre verificare la questione degli interessi di mora. A tal proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023, commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113). Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “ il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Per la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli assicurati e l’istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c). In concreto il Regolamento della Cassa disciplina sia il tasso che la decorrenza degli interessi di mora, ossequiando a quanto previsto dai surriferiti riferimenti legali e giurisprudenziali. Infatti, l’art. 21 Regolamento prevede che: " 1. Per le prestazioni della Cassa valgono le seguenti scadenze: a. rendite: pagamento mensile b. prestazioni in capitale: con l’insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto; c. prestazione di libero passaggio: giorno in cui viene risolto il rapporto di lavoro. Per gli assicurati coniugati, al momento dell’erogazione della prestazione di libero passaggio in forma di capitale o in contanti, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge. 2. L’interesse di mora è dovuto nei seguenti casi: a. erogazione di rendita: dalla domanda di avvio della procedura di esecuzione o dall’inoltro della querela. L’interesse di mora è pari al tasso di interesse minimo LPP; b. erogazione di

capitale: a partire da un mese dopo la scadenza. L'interesse di mora è pari al tasso di interesse minimo LPP; [...]” Il tasso di interesse minimo LPP è dell'1% dal 1. gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 e dell'1.25% dal 1. gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2). In concreto, prima della petizione del 7 novembre 2023 l'attore non aveva avviato alcuna procedura esecutiva, ragione per cui gli interessi di mora decorrono a far tempo da tale data. Visto quanto precede, è accertato l'obbligo della Cassa di corrispondere a AT 1 una rendita di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre interessi di mora dell'1% dalla scadenza di ciascuna rata mensile a partire dal 7 novembre 2023. Va da sé che la Cassa dovrà versare la rendita per orfani e gli interessi di mora all'assicurato, nato il 12 settembre 1998, solo fintanto che i relativi presupposti legali sono adempiuti. Sotto questo aspetto, dunque, la petizione va accolta ai sensi del considerando. 2.7.2. L'attore chiede anche il versamento “ del capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far tempo dal decesso dell'assicurata 23 settembre 2022 ” (cfr. supra consid. 1.4.). Giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. h. Regolamento, la Cassa eroga prestazioni in capitale in caso di morte. L'art. 21 cpv. 1 lett. b. Regolamento prevede che le prestazioni in capitale vengano pagate “ con l'insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto ”. L'art. 21 cpv. 2 lett. b. Regolamento prevede che per l'erogazione di capitale, l'interesse di mora è dovuto a partire da un mese dopo la scadenza ed è pari al tasso di interesse minimo LPP” . Per l'art. 42 cpv. 1 Regolamento “ Con il decesso di un assicurato attivo diviene esigibile un capitale in caso di morte ”. L'art. 43 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Regolamento prevede che se al momento del decesso dell'assicurato non vi è un coniuge superstite, il diritto al capitale è dei figli del deceduto aventi diritto alla rendita orfanile, i quali devono esercitare le proprie facoltà nei confronti della Cassa entro sei mesi dal decesso dell'assicurato. L'importo del capitale in caso di morte – in casu non litigioso – è disciplinato agli artt. 44 e 54 Regolamento. In casu è accertato che l'attore ha diritto alla rendita per orfani dal 1. gennaio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.1.). Pacifico che †_____ è deceduta il 23 settembre 2022, circostanza che tuttavia non è ancora sufficiente per poter concludere che la Cassa fosse già in quel momento certa sull'identità degli aventi diritto al capitale di decesso. A tal proposito si osserva che non è neppure possibile determinare quando la Cassa è venuta a conoscenza del certificato ereditario rilasciato il 14 dicembre 2022 (I/E). Per determinare il momento in cui la Cassa ha avuto la certezza dell'identità dell'avente diritto al capitale di decesso ci si deve fondare sullo scritto del 10 gennaio 2023 inviato dalla Cassa all'attore. Con esso, oltre a riconoscergli il diritto ad una rendita per orfani dal 1. gennaio 2023, la convenuta ha riconosciuto all'attore anche un capitale di decesso, comunicandogli la sospensione del versamento fino alla risoluzione della controversia relativa al prelievo anticipato (I/F). Ritenuto che il certificato ereditario è stato rilasciato il 14 dicembre 2022, considerato che il diritto al capitale di decesso presuppone il diritto alla rendita per orfani (art. 43 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Regolamento), che tale diritto è stato riconosciuto all'attore con decorrenza dal 1. gennaio 2023 e ricordato il margine d'apprezzamento delle prove che il giudice delle assicurazioni sociali gode, questa Corte ha maturato il convincimento che la Cassa abbia avuto la conoscenza certa dell'identità dell'avente diritto al capitale di decesso al più tardi il 1. gennaio 2023. Pertanto, il capitale di decesso di fr. 95'951 era esigibile da tale data. Non avendo la Cassa addotto validi motivi, segnatamente una base legale o regolamentare, a giustificazione del mancato versamento del capitale di decesso entro il mese successivo, sul predetto ammontare vanno computati interessi di mora dell'1% dal 1. febbraio 2023 e dell'1.25% dal 1. gennaio 2024, conformemente ai disposti regolamentari (art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b Regolamento)

e legali (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2; cfr. supra consid. 2.7.1.) in concreto applicabili. Anche sotto questo aspetto, dunque, la petizione va parzialmente accolta. 2.8. Visto tutto quanto precede la domanda di versamento del prelievo anticipato va respinta per carenza di legittimazione attiva. Per contro, la Cassa va condannata a versare all'attore la rendita per orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre a interessi di mora dell'1% dal 7 novembre 2023, rispettivamente dell'1.25% dal 1. gennaio 2024 ed il capitale di decesso di fr. 95'951, oltre interessi di mora dell'1% dal 1. febbraio 2023 e dell'1.25% dal 1. gennaio 2024. 2.9. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5. in fine e 1.6.), l'attore ha chiesto il richiamo dell'intero incarto previdenziale di †_____. Va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3, 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto ci si potrebbe chiedere se l'attore abbia sufficientemente motivato il richiamo "incarto completo della Cassa relativo alla fu signora _____ ed a suo figlio signor AT 1" (I, pagg. 6 e 12; IX, pagg. 3, 6, 7 e 12). Ad ogni buon conto, accertato come il decesso dell'assicurata ha reso caduco il diritto al (versamento del) prelievo anticipato e che tale circostanza ha determinato la carenza di legittimazione attiva dell'attore in questa sede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, giacché ininfluenti ai fini del giudizio. 2.10. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Visto l'esito della procedura, AT 1, assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (IVA inclusa). Per quanto attiene alla domanda di rifusione di ripetibili formulata dalla Cassa, va osservato che l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All'assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l'assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest'ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.